

A tutti i Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 27-2021

Oggetto: Premio aziendale di Produttività CCNL Agenzia di Assicurazione Anapa

Con la presente, Vi segnaliamo che l'art. 36 del CCNL 18/12/20217 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione Anapa disciplina il **Premio Aziendale di Produttività** da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.

La condizione per il pagamento del Premio si verifica quando i valori di incremento delle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia nel 2020, rispetto all'anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale 2020 (pari a -0,2%), siano pari o superiori, rispettivamente a:

1,8%	3,8%	5,8%
------	------	------

come indicato di seguito, nella specifica tabella contenente gli importi spettanti.

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti. Al verificarsi di una delle condizioni sopra, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, i seguenti importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum:

Incremento	1,8%	3,8%	5,8%
6°liv.ex Quadro	240,00	306,00	382,50
5°liv.ex C.Ufficio	208,00	265,20	331,50
4°liv. ex I cat.	192,00	244,80	306,00
3°liv. ex II cat.	176,00	224,40	280,50
2°liv. ex III cat.	164,00	209,10	261,38
1°liv. ex III cat.	160,00	204,00	255,00

Tali importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2020, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (5,8%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e dovrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (1,8% o 3,8%), ovvero non si sia verificata, l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna

Dr. Paolo Dalmaschio

Consulente del lavoro – iscritto al n. 736 dell'Albo di Bergamo

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, cioè quello previsto per la fascia 5,8%.

In caso di:

- **Trapasso di Agenzia:** come previsto dall'art. 71 CCNL comma 1. e 3. sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio;
- **Passaggio di livello/categoria nel corso del 2020:** il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio;
- **Variazione dell'orario di lavoro nel corso del 2020:** il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi dell'anno;
- **Contratto di Apprendistato:** il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Bergamo, 21 giugno 2021

Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmaschio